



COMUNE DI ACERRA

Città Metropolitana di Napoli

(Medaglia d'Oro al Merito Civile (D.P.R. del 17/06/1999))

www.comune.acerra.na.it

Ordinanza n. 32 del 24/04/2020

Oggetto: Ulteriore misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Revoca Ordinanza sindacale n. 31 del 14/04/2020.

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19, come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19. "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 31 del 14/04/2020 recante "Ulteriore misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Chiusura domenicale e nei giorni festivi per gli esercizi commerciali" con la quale si ordinava in via precauzionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con riferimento al territorio comunale, la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, con efficacia dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020, fatta eccezione per le farmacie e per le rivendite dei generi di monopolio presso le quali è consentita la distribuzione e vendita esclusiva di prodotti sotto monopolio;

Preso atto:

- che l'Unità di Crisi regionale ha rappresentato che, alla graduale ripresa delle attività e della conseguenziale mobilità sul territorio, occorre affiancare adeguate misure precauzionali, a tutela degli operatori e degli utenti, volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale a tutela della salute pubblica ed ha, all'uopo, in ottemperanza a quanto stabilito con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, redatto apposito protocollo di sicurezza, dando priorità alle attività, tra quelle ad oggi consentite dal DPCM 10 aprile 2020, ritenute, per le loro caratteristiche intrinseche, a minore rischio di contagio e, pertanto, suscettibili di apertura;
- che la stessa Unità di Crisi regionale ha segnalato, in vista dei prossimi week-end del 25 aprile e del 1 maggio, la opportunità di idonee misure atte a scongiurare spostamenti non strettamente necessari ed il massivo e incontrollato afflusso di persone, sia presso le strutture di vendita sia

per le strade, in giornate nelle quali, peraltro, le forze dell'Ordine e gli organismi deputati al controllo saranno già impegnati in una massiccia attività di presidio lungo le arterie di ingresso e di uscita dalle città;

- che, con nota prot.n. 526 del 21 aprile 2020, l'ANCI Campania, in vista delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, "al fine di scongiurare i rischi sanitari correlati a uscite massive e assembramenti... chiede di ordinare la chiusura, nei giorni del 25 aprile e 1 maggio, di tutte le rivendite di generi alimentari, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante ... in quanto anche spostamenti intercomunali
- potrebbero vanificare le stringenti misure poste sinora in campo per arginare la diffusione della pandemia sul territorio della Campania";

Preso atto dell'Ordinanza n. 37 del 22/04/2020 del Presidente della Regione Campania recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. *Attività e servizi di ristorazione - Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri – Festività 25 aprile e 1 maggio 2020*";

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art.32. Che dispone "... sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni";

Richiamato l'art.50 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale, al comma 5 recita: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale ..."

Con i poteri di Autorità sanitaria locale ed in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti disciplinanti la materia, nonché ai sensi dell'art. 50 comma 3 del T.U.O.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORIDNA

la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 31 del 14/04/2020 recante "Ulteriore misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Chiusura domenicale e nei giorni festivi per gli esercizi commerciali".

INDIVIDUA

quale Responsabile del procedimento del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. gg. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il Dirigente della Polizia Municipale Ing. Vito Ascoli (pec: vito.ascoli@pec.comuneacerra.it) a cui devono essere trasmesse eventuali comunicazioni.

DISPONE

che per l'esecuzione della presente ordinanza è incaricato il Comando della Polizia Municipale locale a cui è demandato l'eventuale adozione delle misure sanzionatorie di legge;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;

che sia data comunicazione alla cittadinanza mediante affissione di manifesti murali sull'intero territorio comunale;

che la presente ordinanza sia notificata a tutti gli operatori commerciali del territorio comunale;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Napoli,
- alla Regione Campania,
- all'Unità di Crisi Regionale COVID-19,
- al Dipartimento di Sanità Pubblica ASL NA2 Nord,
- al locale Commissariato della Polizia di Stato,
- alla Stazione dei Carabinieri di Acerra,
- al Comando della Polizia Municipale locale.

AVVERTE

che il presente provvedimento ha immediata efficacia, ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 7/08/1990, n.241;

il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 e ss.mm.ii., al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza municipale, 24 aprile 2020

IL SINDACO
Raffaele LETTIERI